



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n.62, sullo schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE.

Rep. Atti n. 960/06 del 27 luglio 2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2006

VISTE le direttive 2004/17 e 2004/18, che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n.62, art.25, che al comma 1, delega il Governo a recepire le direttive 2004/17 e 2004/18 prevedendo la raccolta, in un unico testo normativo, sia della disciplina degli appalti e concessioni di rilevanza comunitaria, sia degli appalti e concessioni sotto soglia comunitaria;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della delega prevista dal citato articolo 25 della L. n. 62/2005, esaminato dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 9 febbraio 2006, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo con le osservazioni contenute in due documenti coordinati, consegnati nel corso della Seduta;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18CE;

VISTO l'articolo 25, comma 3, della citata legge n. 62/2005 che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 giugno 2006,

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 luglio 2006, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame condizionato all'apertura di un tavolo tecnico per discutere le ulteriori modifiche da apportare al codice degli appalti;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, con la richiesta di aprire un tavolo tecnico volto alla modifica del decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, e a individuare, in attesa di tale provvedimento, misure idonee a regolare e rendere chiaro il regime vigente in rapporto alla legislazione regionale;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema, secondo quanto contenuto nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub.A), contenente alcune considerazioni;

CONSIDERATO che il Ministro per le infrastrutture ha ritenuto di poter aderire alla richiesta delle Regioni di apertura di un tavolo tecnico, per la revisione del decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici e che il citato tavolo avrà sede presso la Conferenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpio



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

All. SUB A

27/7/06
comp. in sede

P. Confino

CONFERENZA UNIFICATA 27 luglio 2006

Elenco A - punto 6) all'ordine del giorno

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, A NORMA DELL'ART 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62

PREMESSA

L'introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, risponde anche all'esigenza in sede europea di recepire le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18.

In sede di Conferenza Unificata l'ANCI ha espresso parere non favorevole sul decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 c.d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture motivando tale decisione nel merito del provvedimento allora in esame e sottolineando la necessità di procedere ad importanti modifiche al testo allora presentato.

Il 12 luglio u.s. è stato convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (l. 228/06) dove sono state inserite all'interno alcuni degli emendamenti formulati durante gli incontri tra Governo ed Autonomie locali anche in riferimento alla incertezza della disciplina nel periodo transitorio dopo che l'art. 256 del Codice aveva abrogato le norme di riferimento mentre il decreto correttivo in esame, a sua volta, rinvia al 1 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle medesime disposizioni normative.

Il testo del decreto correttivo in oggetto muove delle correzioni per lo più di carattere formale ed in ogni caso si esprime **parere favorevole**.


CONSIDERAZIONI A LATERE

Inoltre sarebbe stato il caso, per lo meno per due questioni urgenti procedere ad una modifica del D.Lgs. 163/06 prevedendole all'interno di future previsioni di carattere correttivo, ed in particolare:

Regime di pubblicità: ovvero l'introduzione dell'art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/06 in cui è sancito l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per i contratti di importo pari o superiore a € 500.000,00.

Precedentemente le pubblicazioni in G.U. erano obbligatorie per i contratti pari o superiori a € 1.000.000,00. Questo comporterà delle ripercussioni notevoli, dal punto di vista economico, alle casse comunali.

Responsabilità dei procedimenti interni all'amministrazione: ovvero con l'introduzione del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs. n.163/2006 il responsabile del procedimento "deve essere un dipendente di ruolo". Tale precisazione, così tassativamente formulata, rischia di creare non pochi problemi ai Comuni, che si vedono costretti ad affidare necessariamente gli incarichi di responsabile del procedimento al personale a tempo indeterminato in organico; tale previsione crea, dunque, notevoli difficoltà operative soprattutto alla luce dei rigorosi vincoli in materia di assunzioni e di contenimento dei costi del personale intervenuti negli ultimi anni. Il ricorso a formule flessibili di utilizzo del personale per l'affidamento di incarichi di responsabilità, meno rigide rispetto all'assunzione a tempo indeterminato, anche avvalendosi ad esempio di personale comandato o distaccato da altro ente, rappresenta una valida soluzione per reperire personale altamente qualificato riducendo al contempo i costi in un'ottica di complessiva razionalizzazione degli oneri del personale pubblico.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be "P. C. 1/10".



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO
0015266 19/10/2006 UL

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 8029/06

Roma, addi. 13. 08. 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3641/06 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO delle
INFRASTRUTTURE
Gab. dell'On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 28 settembre 2006*

N. della Sezione:
3641-2006

OGGETTO:

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE.

Schema di decreto legislativo
contenente modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con nota,
prot. n. 0013580 del 13 settembre 2006,
pervenuta il 15 settembre 2006, con la quale il Ministero delle infrastrutture,
Ufficio legislativo, ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo
indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido
Salemi;

PREMESSO e CONSIDERATO

a)- Lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 23 giugno 2006, apporta modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed è stato predisposto ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua emanazione, in relazione alla dichiarata finalità di:

- rideterminare l'efficacia temporale di alcune disposizioni del Codice, con particolare riferimento ad istituti giuridici di nuova introduzione, limitando l'intervento a quelle disposizioni a recepimento facoltativo, ai sensi della normativa europea, ovvero ad altre disposizioni che, seppure modificate, non incidono sugli obblighi nazionali di adeguamento alle direttive comunitarie;
- apportare alcune modifiche consequenziali rese indispensabili in relazione al differimento dell'entrata in vigore dei summenzionati istituti;
- valorizzare i contenuti che più direttamente possono esprimere forme di tutela effettiva e sostanziale per i principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità;
- assicurare l'adeguamento pieno ed effettivo alle decisioni della Commissione europea in materia di contratti pubblici *medio tempore* intervenute;
- apportare al testo alcune correzioni di natura prevalentemente formale, ovvero dettate dall'esigenza di adeguamento a normative sopravvenute su disposizioni richiamate, ma esterne allo stesso.

Riferisce preliminarmente l'Amministrazione che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la quale, nella seduta del 3 agosto 2006, ha chiesto l'inserimento, in un atto avente forza di legge, di una disposizione di carattere transitorio, in attesa di ulteriori interventi modificativi sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è stata così formulata: "*Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Unificata, si applicano, anche in deroga all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, le disposizioni normative delle Regioni e delle Province autonome in materia di*

appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la stipulazione e l'approvazione dei contratti, il responsabile unico del procedimento, la pubblicazione dei bandi e le procedure di affidamento degli appalti d'importo alla soglia comunitaria, se non in contrasto con la normativa comunitaria".

In relazione alla suesposta proposta di modifica, l'Amministrazione esprime parere contrario per la considerazione di fondo che la stessa tocca una problematica (quella, cioè del rapporto tra la normazione statale e la disciplina regionale nella materia) della quale lo schema di decreto correttivo in esame non ha inteso mutare alcunché rispetto a quanto definito con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche all'esito delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato, in occasione del parere reso all'esito dell'Adunanza del 6 febbraio 2006.

Al riguardo si concorda con l'avviso contrario dell'Amministrazione.

In particolare si ribadisce che nei contratti al di sotto della soglia comunitaria compete allo Stato la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'applicabilità alle Regioni dei principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte cost. n. 345 del 2004).

In ogni caso, appare opportuno soprassedere ad eventuali modificazioni dell'art. 4 del codice, come pure del successivo art. 5, in attesa di conoscere le decisioni della Corte costituzionale sui ricorsi di legittimità costituzionale che, in relazione a dette norme, sono stati recentemente proposti dalle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo.

b)- Quanto ai sei articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo si svolgono le osservazioni che seguono.

Art.1 (Termini di efficacia)

Come osservato dall'Amministrazione, le norme contenute nel presente articolo sono entrate a far parte della legislazione vigente con l'art. 1-*octies* delle disposizioni contenute in tale legge, in vigore del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito nella legge 12 luglio 2006, n. 228.

Tale articolo va, pertanto, stralciato dal testo del provvedimento.

Con riferimento all'art. 49, comma 10, del codice, contenuto nell'art. 1, comma 2, dello schema di decreto, il quale fa divieto all'impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, deve, peraltro, rappresentarsi l'esigenza di recepire sin da adesso l'avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio legale della Commissione europea in ordine alla coerenza del citato art. 49, comma 10, con la normativa comunitaria ("...il divieto per l'impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell'appalto a qualsiasi titolo può annientare la portata dell'avvalimento. Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c'è un caso in cui può essere utile il ricorso al *sub* appalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell'appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell'offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente").

Pertanto, allo scopo di prevenire l'instaurazione di una procedura di infrazione, si propone, la soppressione dell'art. 49, comma 10, e, in sua sostituzione, la previsione a favore dei concorrenti della facoltà per i medesimi di avvalersi nell'esecuzione dei lavori della società ausiliaria, nei limiti della competenza di questa ultima.

Art. 2 (Disposizioni correttive)

Al n. 1, lett. *b*), si prevede di introdurre, dopo la lettera *f*) dell'art. 40, comma 4, del codice, la lettera *f-bis*, con il quale si consente, in sede regolamentare, di "*disciplinare le modalità per il coordinamento in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle*

strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Riferisce in proposito l'Amministrazione che, al fine di assicurare una integrale e penetrante vigilanza sull'attività delle S.O.A, fermo quanto già disposto nel codice relativamente al ruolo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si affida all'emanando regolamento generale per lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5 – destinato a disciplinare anche il sistema di qualificazione – la definizione delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività delle S.O.A.

Soggiunge l'Amministrazione che già l'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 aprile 2005 riconosce alle competenti articolazioni del Ministero medesimo attribuzioni in tema di qualificazione delle imprese, anche con la possibilità di rispondere a quesiti, adottare pareri e circolari in materia di lavori pubblici con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese, con la conseguente necessità di coordinamento con l'Autorità di vigilanza e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

La Sezione ritiene che siffatte considerazioni non siano suscettive di condivisione.

E' noto che nell'ambito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il Legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, abbandonando il criterio della gestione della materia da parte di una amministrazione che è anche stazione appaltante e quindi parte del rapporto ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che la esercitava sulla base delle disposizioni legislative di cui all'art. 4 della legge n. 109 del 1994 e regolamentari di cui al d.P.R. n. 34 del 2004, e ora del nuovo Codice, in attuazione dell'espresso criterio di delega di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), della legge n. 62 del 2005, anche nei settori delle forniture e dei servizi.

Dal citato quadro normativo emerge, con specifico riferimento alla vigilanza sugli organismi di attestazione, che:

- l'Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le S.O.A. devono rispettare nel contenuto dell'atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell'attestazione);
- può sanzionare la S.O.A. che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- le S.O.A. sono tenute ad inviare all'Autorità tutte le attestazioni che rilasciano;
- l'Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione.

Recependo un orientamento manifestato da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI, n. 991 del 2004), il codice, all'art. 6, comma 7, lettera *m*), ha espressamente disposto che, nell'esercizio della vigilanza, *“l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni”*.

Stante la posizione di preminenza attribuita all'Autorità nel sistema di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, non è possibile prevedere, in via regolamentare, forme di coordinamento che possano prescindere da tale posizione.

Del resto, già nel sistema vigente, l'Autorità esercita attività di direzione e di coordinamento, come è confermato proprio dal citato d.m. 19 aprile 2005, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, all'art. 4, ha attribuito alla Divisione IV, della Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, competenze nella materia dei rapporti con la vigilanza sui lavori pubblici, attribuendo, tra l'altro, a detta Divisione *“il coordinamento con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per*

l'identificazione di linee guida comuni per la giusta interpretazione ed applicazione della normativa di settore".

Dal tenore di tale disposizione emerge, infatti, chiaramente che l'attività dell'organo di amministrazione attiva nell'interpretazione e attuazione della normativa non ha solo il vincolo dei comuni principi ermeneutici ma anche quello derivante dalle determinazioni e dagli orientamenti assunti dall'Autorità. A ciò si aggiunga – ed è argomento dirimente – che solo in questo quadro centrato sulla tutela del mercato e della concorrenza e non più sulla mera tutela della stazione appaltante si giustifica ed anzi si impone l'esclusione di una competenza regionale, se non addirittura locale, esclusione che nel sistema precedente sarebbe stata inaccettabile.

Alla stregua delle suesposte considerazioni si esprime l'avviso che la disposizione in esame debba essere eliminata dal testo dello schema di decreto legislativo.

Al n. 8, la formulazione è condivisibile ma occorre modificare la numerazione del comma da "1 bis" a "2", non essendoci commi ulteriori.

Non si hanno osservazioni da formulare sulle altre disposizioni.

Art. 3 (Disposizioni di coordinamento)

Riferisce l'Amministrazione che in tale articolo sono contenute disposizioni volte, per lo più, alla mera correzione di errori materiali del testo del Codice. Ciò peraltro non è esatto per il n. 7 che introducendo una modifica all'art. 110, comma 21, in realtà innova in modo sostanziale le procedure sotto soglia estendendo ad esse il sistema della gara.

Con riferimento, poi, al n. 10, esso è volto a correggere un mero refuso materiale, contenuto nell'art. 194, comma 10 (terminali di gassificazione anziché di riclassificazione). Tuttavia l'Amministrazione, sul presupposto che il contenuto del comma appaia non del tutto omogeneo alla materia disciplinata nel codice, pone il quesito se sia opportuno conservarne traccia all'interno del medesimo codice, ovvero assicurarne la permanere vigenza con la disposizione dalla quale è tratta (art. 5, comma 10, del decreto legge n. 35

del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, peraltro espressamente abrogata per effetto dell'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

In proposito si condivide l'avviso, con l'avvertenza che la reviviscenza della norma possa realizzarsi modificando l'art. 256 del codice nel senso di limitare l'abrogazione del citato art. 5 ai commi da 1 a 9 e da 10 a 13, nonché ai commi 16-*sexies* e 16-*septies* dell'articolo stesso.

Con il numero 15 si prevede di modificare l'art. 253, comma 21 del codice sostituendo le parole "*di intesa*" con la parola "*sentita*"; in particolare, detta norma dispone che "*in relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto*".

Tenuto conto delle osservazioni sopra esposte sul ruolo attribuito dalla legge all'Autorità, si esprime parere contrario alla suddetta modifica.

Per il resto non si hanno osservazioni da formulare.

Art. 4 (Adeguamento a decisioni della Commissione europea)

L'articolo in esame sopprime la lettera *f*) dell'art. 177, comma 4, del codice, il quale, riproducendo il contenuto dell'art. 20-*octies*, comma 4 del d.lgs. n. 190 del 2002, il quale ha previsto un nuovo criterio per l'aggiudicazione degli appalti ai contraenti generali con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, concernente la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta.

A seguito della procedura di infrazione n. 2005/4311, avviata dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana, la disposizione

in questione è stata abrogata dall'art. 1-*octies* aggiunto dalla legge 12 luglio 2006 n. 228 in sede di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173.

Conformemente a quanto osservato dall'Amministrazione, va disposto lo stralcio dell'articolo.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

Sulla disposizione contenuta in tale articolo, che mira a garantire l'assenza di riflessi finanziari dalle disposizioni contenute nello schema di decreto, non si hanno osservazioni da formulare.

Art.6 (Disposizioni transitorie)

Detto articolo detta disposizioni volte a disciplinare, al primo comma, l'entrata in vigore delle modifiche introdotte (identificate nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e, al secondo comma, il regime normativo applicabile alle procedure già iniziate alla data di entrata in vigore dello schema di decreto.


Conformemente a quanto osservato dall'Amministrazione, si esprime l'avviso che detto secondo comma debba essere stralciato dal testo del provvedimento, atteso che le disposizioni ivi contenute sono già state introdotte nell'ordinamento dal citato art. 1-*octies* del decreto legge n. 173 del 2006.

Ne consegue che il titolo dell'articolo deve essere mutato in "*Entrata in vigore*".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra indicate.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Pasquale Cucchi)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

